

PDL MODIFICA DELLA L.R. 25 FEBBRAIO 2000 N.16 (RIORDINO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA, IGIENE DEGLI ALIMENTI, MEDICINA LEGALE E FARMACEUTICA)

Relazione illustrativa

La proposta nasce dall'esigenza di rivedere il criterio di aggiornamento delle tariffe praticate dai Dipartimenti della Prevenzione delle aziende unità sanitarie locali. Il mero adeguamento ai coefficienti di rivalutazione ISTAT, attualmente previsto dall'articolo 10 della l.r. 25 febbraio 2000 n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) si è rilevato, infatti, inadeguato, anche in relazione alle frequenti modifiche normative, che intervengono sia a livello comunitario, che nazionale in materia di prevenzione. La proposta consta di un solo articolo, che modifica l'articolo 10, prevedendo che il tariffario approvato ogni cinque anni dalla Giunta regionale, venga aggiornato almeno triennialmente sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico effettuata dal Comitato tecnico di cui all'articolo 67, comma 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), l'organismo istituito presso la Regione cui partecipano i direttori dei dipartimenti della prevenzione e il direttore della struttura regionale unica dei laboratori di sanità pubblica.